

N. 2547

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore GASPERINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1997**

---

Riforma dell'accesso alla professione forense

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	5
Capo I Accesso alla professione. Requisiti .....	»	5
Capo II Scuola di specializzazione .....	»	5
Capo III Pratica forense .....	»	7
Capo IV Esame di avvocato .....	»	9
Capo V Esercizio della professione .....	»	11
Capo VI Norme finali e transitorie .....	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il firmatario del presente disegno di legge si associa alle istanze di riforma dell'accesso alla professione forense già fatte proprie da altri colleghi parlamentari, proponendo, però, delle modifiche più equilibrate e meglio aderenti al concreto contesto in cui il praticante avvocato si trova quotidianamente ad operare.

L'obiettivo precipuo di questa iniziativa è far fronte all'ineludibile esigenza di una maggiore qualificazione dell'aspirante avvocato, senza che ciò significhi uno snaturamento di quella che resta pur sempre una libera professione.

Sotto questo profilo i disegni di legge finora elaborati, sotto il manto di un'invocata esigenza di professionalità, nascondono la volontà di una irrazionale e corporativistica chiusura dell'accesso all'avvocatura.

Di qui la necessità di un ripensamento totale della professione forense, che non va più concepita come un ruolo cui riconoscere una dignità tanto più alta quanto più esclusiva è la cerchia dei propri iscritti, bensì deve caratterizzarsi per una costante collaborazione e un quotidiano confronto anche con chi voglia seriamente affacciarsi alla professione stessa.

La proposta che segue, quindi, non contempla quelle barriere, quali il limite d'età o il numero massimo di prove d'esame sostenibili, che appaiono del tutto ingiustificate e rendono oltremodo gravoso per il giovane laureato l'ingresso in un ambito che egli, ribadiamo, può contribuire ad arricchire con energie fresche e idee nuove.

In linea con questi principi, una delle maggiori novità contenute nel presente disegno di legge è l'istituzionalizzazione della figura del cosiddetto «praticante esterno», ossia del giovane, che non potendo essere collocato stabilmente all'interno di uno studio legale, possa comunque svolgere la pratica professionale collaborando a tempo

parziale in più studi in attesa di una sistemazione definitiva.

La disciplina relativa a questo nuovo soggetto ha il pregio di costituire una possibile soluzione al problema dell'esiguità del numero degli studi legali rispetto a quello dei giovani laureati in giurisprudenza, che rischia di escludere anche coloro che vogliono dedicarsi a tempo pieno all'attività forense. Il pericolo che ciò possa offrire un legittimo espediente per eludere lo svolgimento di una pratica effettiva è stato evitato attribuendo a ciascun ordine degli avvocati l'obbligo di individuare degli avvocati (precettori) incaricati di verificare la regolare e costante attività del praticante esterno.

Tutto questo non ha impedito di curare l'imprescindibile aspetto della formazione del praticante avvocato, per la quale si propone l'istituzione di una scuola di specializzazione la cui organizzazione è demandata alle università in collaborazione con i vari ordini professionali e i cui corsi saranno tenuti prevalentemente da avvocati, magistrati e professori universitari.

La frequenza della scuola, parallela allo svolgimento della pratica presso gli studi legali, avrà durata triennale, sarà obbligatoria e i relativi costi di organizzazione dovranno gravare in misura minima sui praticanti e saranno gratuiti per quelli più meritevoli e meno abbienti.

L'intento che sottende la previsione di un periodo di preparazione postuniversitario è la specializzazione del professionista, che costituisce il principio cardine di una riforma, oltre che del praticantato, anche della stessa professione forense.

Lo sbocco naturale di questa impostazione, enunciato a chiare lettere nella legge, è la distinzione, seppur nell'ambito dello stesso albo, tra avvocati civilisti e penalisti, a seconda del tipo di specializzazione conseguita. Ne deriva che l'avvocato specializzato nell'un ramo non potrà accettare incarichi

che attengano all'altro, salvo farsi coadiuvare da un collega che in quest'ultimo abbia ottenuto l'abilitazione.

In vista di questo obiettivo, quindi, il praticante avvocato nel primo anno di scuola frequenterà i corsi relativi a tutti i principali rami del diritto, per poi operare una scelta tra quello civile e penale fino ad arrivare al terzo anno dedicato all'approfondimento di solo alcune delle materie comprese nel settore prescelto.

In questo modo il futuro professionista consoliderà prima la propria preparazione di base e successivamente si concentrerà sulle materie ove opererà in via esclusiva e nelle quali potrà offrire al cliente una consulenza di altissimo livello.

Il principio di specializzazione così enunciato trova concreta attuazione già nella disciplina del contenuto dell'esame di abilitazione, dove le prove sia scritte che orali verteranno sulle materie seguite alla scuola di specializzazione, oltre naturalmente alla deontologia professionale.

Del resto un esame che richiedesse al praticante una conoscenza enciclopedica del diritto sarebbe in patente contrasto con la primaria esigenza dell'effettività della pratica professionale; un'adeguata preparazione imporrebbe infatti al praticante di dedicare in via esclusiva il proprio tempo al puro studio sui libri, con l'impossibilità materiale di frequentare le aule giudiziarie e gli studi professionali.

L'esame, infine, si svolgerà nel distretto di corte d'appello determinato dal luogo di prima iscrizione nel registro dei praticanti.

Per quanto riguarda la durata del periodo di pratica è emersa l'idea di elevarlo a tre anni, introducendo però degli incentivi che rendano meno gravoso per il praticante avvocato l'iter di preparazione alla professione, che normalmente inizia già ad un'età non più giovanissima.

Innanzitutto viene sancito il diritto alla retribuzione per i praticanti avvocati che prestino una effettiva collaborazione nello studio legale, senza distinzione tra praticanti interni ed esterni. Il suddetto compenso sarà proporzionato all'attività svolta e consisterà in una percentuale (che non potrà essere inferiore ad un minimo stabilito dal Consiglio nazionale forense) di quanto ricavato dal proprio *dominus* per l'affare alla cui cura ha partecipato il praticante.

Dopo il primo anno di pratica sarà possibile conseguire automaticamente l'abilitazione al patrocinio davanti ai giudici di pace, alle preture e alle commissioni tributarie provinciali e dopo il secondo anno anche davanti ai tribunali ed alle commissioni tributarie regionali, seppur solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale la pratica è svolta.

In linea con i progetti di assicurare la totale libertà di stabilimento dell'avvocato nei Paesi aderenti all'Unione europea si è poi prevista la possibilità di svolgere la pratica forense anche in uno di quegli Stati.

Come ultimo punto, ma non per questo meno importante, è stato definito il regime transitorio, che nel pieno rispetto dei diritti quesiti, prevede l'applicazione della presente legge solo a coloro che si iscriveranno nel registro dei praticanti dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### ACCESSO ALLA PROFESSIONE. REQUISITI

##### Art. 1.

1. L'accesso alla professione forense è consentito in presenza dei seguenti requisiti:

*a)* essere cittadino italiano o di altro Stato della Unione europea;

*b)* avere residenza anagrafica in un comune del distretto di corte d'appello nel cui ambito si intende iscriversi;

*c)* aver conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una università italiana;

*d)* non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità legislativamente stabilite per l'esercizio della professione di avvocato;

*e)* godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici ed in particolare non essere fallito, interdetto o inabilitato;

*f)* non avere precedenti penali per delitti non colposi.

### CAPO II

#### SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

##### Art. 2.

1. È istituita in ogni distretto di corte d'appello almeno una Scuola di specializzazione forense di seguito denominata «Scuola», a cura dei consigli dell'ordine presenti nel distretto, in collaborazione con le università degli studi e con le camere civili e penali.

## Art. 3.

1. La durata complessiva dei corsi di specializzazione istituiti presso la Scuola è di anni tre.

## Art. 4.

1. L'iscrizione alla Scuola è consentita ai soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 1.

2. Per la frequenza ai corsi sono previste condizioni economiche agevolate per i praticanti avvocati; la frequenza stessa è gratuita per i praticanti meno abbienti e per i più meritevoli.

3. I corsi della Scuola sono aperti anche agli avvocati che desiderino conseguire una o più specializzazioni, a costi integri.

## Art. 5.

1. Nel primo anno di corso verranno impartiti insegnamenti comuni a tutti gli iscritti.

2. A partire dal secondo anno, gli iscritti opteranno per l'indirizzo civilistico o penalistico e seguiranno i relativi corsi.

3. Durante il terzo anno gli iscritti seguiranno i corsi nelle materie specialistiche del ramo prescelto.

4. Per tutti gli iscritti sarà obbligatoria la frequenza del corso di deontologia professionale.

## Art. 6.

1. La frequenza assidua e costante della Scuola è obbligatoria per l'ammissione all'esame di avvocato e va certificata mediante obbligo di firma o altri strumenti idonei.

## Art. 7.

1. Al termine del triennio di corsi, la Scuola rilascerà al praticante un attestato

di specializzazione nelle materie seguite, che costituirà titolo per l'indicazione della relativa specializzazione nei rapporti con i terzi.

2. Detto attestato verrà rilasciato anche ai frequentanti già avvocati che abbiano seguito soltanto alcuni dei corsi istituiti, nei limiti della specializzazione conseguita.

### CAPO III

#### PRATICA FORENSE

##### Art. 8.

1. Durante il triennio di frequenza della Scuola, gli iscritti ai corsi devono svolgere anche la pratica forense presso gli studi legali che praticano le materie oggetto di studio e presso le sedi giudiziarie.

##### Art. 9.

1. La pratica presso gli studi legali può essere validamente svolta sia quale collaboratore stabilmente inserito nello studio, sia quale collaboratore esterno di più studi, con facoltà di seguire alcune attività degli avvocati che li compongono, senza assiduità richiesta.

##### Art. 10.

1. Per i praticanti esterni agli studi il consiglio dell'ordine nomina dei precettori, che sono avvocati deputati a verificare, a scadenza periodica, l'effettività della pratica svolta.

##### Art. 11.

1. I praticanti che prestino nello studio attività di effettiva collaborazione hanno diritto ad una retribuzione proporzionata all'attività svolta.

2. Detta retribuzione è individuata in misura percentuale, la cui entità minima è

stabilita dal Consiglio nazionale forense, rispetto alle tariffe previste per le prestazioni professionali dalle tabelle nazionali forensi.

3. L'avvocato è tenuto comunque a rifondere al praticante ogni spesa sostenuta in relazione ad attività dello studio ed a corrispondergli con puntualità la percentuale dovutagli per le attività svolte.

#### Art. 12.

1. Gli avvocati devono consentire l'accesso al proprio studio, quali collaboratori esterni, dei praticanti che non intendono inserirsi in esso stabilmente.

#### Art. 13.

1. Soltanto gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo possono accogliere i praticanti esterni o interni nel proprio studio.

#### Art. 14.

1. Dopo il primo anno di pratica è automaticamente concessa al praticante l'abilitazione al patrocinio davanti alle preture, ai giudici di pace ed alle commissioni tributarie provinciali, con iscrizione nel relativo registro.

2. Il praticante ammesso al patrocinio e inserito negli elenchi dei difensori d'ufficio, salvo che richieda l'esonero dalle difese d'ufficio in quanto praticante esclusivamente in materie di diritto civile.

3. L'abilitazione suddetta dà al praticante la facoltà di patrocinare sia in proprio, sia quale sostituto di un avvocato.

#### Art. 15.

1. Dopo il secondo anno di pratica è concessa automaticamente al praticante, con iscrizione in apposito registro, l'abilitazione al patrocinio davanti ai tribunali civili e penali, ai TAR ed alle commissioni tributarie regionali, in qualità di sostituto dell'avvoca-



to presso il cui studio svolge la pratica, anche come collaboratore esterno.

Art. 16.

1. La pratica può essere validamente svolta anche all'estero, in uno dei Paesi della Unione europea, purchè con modalità e forme di certificazione che attestino l'effettività degli studi svolti e della frequenza di uffici giudiziari, quali collaboratori di uno studio legale straniero o della sede estera di uno studio italiano.

Art. 17.

1. Il decorso del termine di durata della pratica può essere sospeso, per il tempo strettamente necessario, per le seguenti cause: servizio di leva, servizio civile, gravidanza, grave infermità clinicamente accertata.

CAPO IV

ESAME DI AVVOCATO

Art. 18.

1. Gli esami di Stato per l'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione al relativo albo hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti d'appello.

Art. 19.

1. Il distretto di corte d'appello presso cui si sosterrà l'esame è determinato, per ogni candidato, dal luogo della prima iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

2. Non sono ammessi spostamenti della sede di esame dovuti a successivi cambi di residenza nel corso della pratica.

## Art. 20.

1. Le prove d'esame sono scritte ed orali.

2. Le prove scritte sono tre ed hanno per oggetto il diritto e la procedura civile o il diritto e la procedura penale e una materia a scelta fra quelle seguite alla Scuola.

3. La prova orale è unica ed ha per oggetto cinque materie che il candidato può scegliere tra quelle seguite ai corsi di specializzazione, inclusi obbligatoriamente il diritto civile o penale e la relativa procedura, oltre alla deontologia professionale.

## Art. 21.

1. Durante la prova scritta dell'esame, ai candidati è consentita la consultazione dei codici commentati sia con la dottrina che con la giurisprudenza.

## Art. 22.

1. Per il superamento della prova scritta, il candidato deve ottenere la sufficienza in almeno due delle tre prove sostenute, con punteggio complessivo di almeno novanta punti.

2. In caso di mancato superamento della prova scritta od orale, il candidato potrà ripetere l'esame senza limiti.

## Art. 23.

1. Il Consiglio nazionale forense è chiamato ad esercitare un attento controllo sullo svolgimento degli esami nelle varie sedi distrettuali: in particolare è disposta la vigilanza sulla correzione delle prove scritte da parte delle commissioni a ciò addette, al fine di garantirne uniformità di criteri, regolarità e celerità.

## CAPO V

## ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

## Art. 24.

1. Nell'ambito dell'albo unico degli avvocati è introdotta la distinzione fra avvocati civilisti e penalisti, in base all'attività prevalentemente svolta ovvero alla specializzazione conseguita con adeguata certificazione.

2. Al fine dell'inserimento nell'uno o nell'altro ramo, l'avvocato è chiamato a rendere una dichiarazione relativa alla natura prevalente od esclusiva dell'attività svolta, con obbligo di veridicità ed onere di adeguata documentazione.

3. All'avvocato inserito in uno dei due rami suindicati è consentito di accettare incarichi fuoriuscenti dalla propria competenza soltanto se coadiuvato, tramite nomina congiunta, da un collega iscritto nel ramo a cui attiene l'incarico ricevuto.

4. Il mancato rispetto del disposto del comma 3 costituisce grave violazione del dovere deontologico di competenza, che deve essere segnalata e sanzionata secondo le norme del codice di deontologia professionale.

## Art. 25.

1. L'esercizio della professione forense è consentito in forma individuale, associativa, ed anche societaria.

2. La facoltà di associarsi nelle forme di cui al comma 1 è estesa ai praticanti avvocati che abbiano maturato due anni di pratica.

## Art. 26.

1. L'avvocato può indicare, nei rapporti con i terzi, in quale ramo dell'albo è iscritto, nonchè le eventuali specializzazioni conseguite.

## CAPO VI

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 27.

1. Sono abrogate le norme che prevedono iscrizioni di diritto nell'albo degli avvocati per i dipendenti della pubblica amministrazione. È consentita l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati di magistrati inquirenti dopo otto anni di attività.

2. Non è consentita alcuna forma di iscrizione di diritto per i magistrati giudicanti.

## Art. 28.

1. Le norme previste dalla presente legge, segnatamente la durata triennale della pratica richiesta per l'ammissione all'esame, non si applicano ai praticanti che siano già iscritti al relativo registro al momento di entrata in vigore della legge stessa.

2. I praticanti di cui al comma 1 saranno dunque ammessi a sostenere l'esame dal momento del compimento dei due anni di pratica richiesti dalla disciplina previgente.

3. Sono in ogni caso tutelati i diritti nel frattempo maturati.